



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

SENTENZA 14 GENNAIO 2019 N.1

Nel nome della Serenissima Repubblica di San Marino

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

Nel procedimento, ai sensi della Legge Qualificata 29 maggio 2013 n. 1, per l'ammissibilità del referendum propositivo *"Volete voi che nella Legge Qualificata 11 Maggio 2007 n. 1 e successive modiche (Disposizioni per la valorizzazione della volontà dei cittadini e per la parità in materia di elezioni e campagne elettorali) siano introdotte le seguenti modifiche: che, nel caso in cui nessuna coalizione o lista abbia raggiunto al primo turno il risultato da cui la legge qualificata fa dipendere la proclamazione del vincitore delle elezioni, la Reggenza conferisca alla coalizione o lista che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti un mandato di 15 giorni al fine di formare una maggioranza attraverso l'accordo con altra lista o coalizione che abbia ottenuto seggi nel Consiglio Grande e Generale che, nel caso il primo tentativo abbia esito negativo, la Reggenza conferisca un secondo mandato, con le stesse finalità e le stesse modalità del precedente, alla coalizione o lista che sia arrivata seconda nella consultazione elettorale che qualora anche il secondo tentativo abbia esito negativo, si debba tornare al voto con il ballottaggio fra le due coalizioni o liste maggiormente votate, come prevede l'attuale normativa e con le conseguenze da essa contemplate?"* presentato in data 4 dicembre 2018

Udito

nella Udiienza pubblica del 19 dicembre 2018 - convocata con Decreto del Presidente del Collegio Garante in data 5 dicembre 2018 n. 7 - il Relatore Avv. Giovanni Nicolini, Presidente;

uditi

nella medesima udienza per il Comitato promotore il legale rappresentante Dott. Luca Beccari e gli avv.ti Lara Conti e Tania Ercolani e , per il Comitato contrario, il legale rappresentante Ing. Vladimiro Selva e l'Avv. Antonella Mularoni;

ha emesso la seguente

SENTENZA

FATTO

1. In data 4 dicembre 2018, 66 cittadini sammarinesi elettori hanno presentato alla Reggenza la



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

domanda di sottoporre a Referendum propositivo il seguente quesito: *"Volete voi che nella Legge Qualificata 11 Maggio 2007 n.1 e successive modiche (Disposizioni per la valorizzazione della volontà dei cittadini e per la parità in materia di elezioni e campagne elettorali) siano introdotte le seguenti modifiche: che, nel caso in cui nessuna coalizione o lista abbia raggiunto al primo turno il risultato da cui la legge qualificata fa dipendere la proclamazione del vincitore delle elezioni, la Reggenza conferisca alla coalizione o lista che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti un mandato di 15 giorni al fine di formare una maggioranza attraverso l'accordo con altra lista o coalizione che abbia ottenuto seggi nel Consiglio Grande e Generale che, nel caso il primo tentativo abbia esito negativo, la Reggenza conferisca un secondo mandato, con le stesse finalità e le stesse modalità del precedente, alla coalizione o lista che sia arrivata seconda nella consultazione elettorale che qualora anche il secondo tentativo abbia esito negativo, si debba tornare al voto con il ballottaggio fra le due coalizioni o liste maggiormente votate, come prevede l'attuale normativa e con le conseguenze da essa contemplate?"*.

2. Nella domanda viene indicato quale legale rappresentante del Comitato Promotore, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge Qualificata n.1 del 2013 - articolo che si applica anche ai referendum propositivi in base all'art. 20, comma 5, della medesima legge - il Dott. Luca Beccari. Le firme sono autenticate e alla domanda referendaria è allegata una relazione illustrativa ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge Qualificata n.1 del 2013.

3. In data 4 dicembre 2018 la Ecc.ma Reggenza ha trasmesso l'istanza di referendum propositivo al Presidente del Collegio Garante, il quale con Decreto n. 7 in data 5 dicembre 2018 ha fissato l'udienza pubblica al 19 dicembre 2018, designando come relatore se stesso.

4. In data 17 dicembre 2018 si è costituito il Comitato Contrario, composto da n. 19 cittadini sammarinesi elettori, con relative firme autenticate, il cui legale rappresentante è l'Ing. Vladimiro Selva. Il Comitato contrario ha notificato la sua volontà di intervento con apposita nota depositata contestualmente alla sua costituzione, nominando l'Avv. Antonella Mularoni per la difesa in udienza.

In data 18 dicembre 2018 il Comitato Promotore ha notificato la sua volontà di intervenire nominando gli Avv.ti Lara Conti e Tania Ercolani per la difesa in udienza.

5. Nell'udienza del 19 dicembre 2018 sono intervenuti per il Comitato promotore il legale rappresentante del medesimo, Dott. Luca Beccari, e gli avv.ti Lara Conti e Tania Ercolani e, per il Comitato contrario, il legale rappresentante del medesimo, Ing. Vladimiro Selva e l'Avv. Antonella Mularoni.

6. Al termine dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. A mente della Legge Qualificata 29 maggio 2013 n. 1 compete a questo Collegio Garante di pronunciarsi sia sulla ricevibilità della domanda referendaria sia sulla sua ammissibilità.

2. Condizione di ricevibilità del referendum propositivo di iniziativa popolare è che esso sia richiesto nel rispetto delle forme prescritte dall'art. 5 della L.Q. 1/2013 (articolo che riguarda le condizioni di ricevibilità del referendum abrogativo, alle quali rinvia la legge qualificata per quanto riguarda anche

Luca Beccari *Antonella Mularoni* *Vladimiro Selva*



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

sammarinese contenuti nella Dichiarazione dei diritti (art. 20. 3).

6. Nel caso in esame, il quesito referendario, come specificato nella relazione illustrativa, si propone di apportare una modifica alla legge elettorale vigente, inserendo, nel caso in cui nessuna coalizione o lista abbia raggiunto al primo turno un risultato tale da consentirle di essere proclamata vincitrice, una fase intermedia tra il primo turno e l'eventuale ballottaggio, che permetta di verificare se può essere raggiunta una maggioranza attraverso l'accordo con altra lista o coalizione sulla base dei seggi ottenuti al primo turno, fatto salvo che liste o coalizioni mantengano la forma aggregativa con cui si sono presentate e senza usufruire di alcun premio di stabilità. Il quesito non concerne, pertanto, nessuna delle materie per le quali è escluso il ricorso al referendum e, contrariamente a quanto sostenuto dal Comitato Contrario, il fatto che venga delegata, in una determinata fase, la ricerca di una maggioranza attraverso un accordo tra liste e coalizioni che mantengano la medesima forma aggregativa con cui si sono presentate, non comporta alcuna limitazione al diritto di voto, poiché la maggioranza si formerebbe, in ipotesi, sulla base dei seggi conseguiti da ciascuna lista o coalizione in forza dell'esito della primo turno elettorale, essendo espressamente esclusa la fruizione del premio di stabilità. Il meccanismo di cui si chiede l'introduzione con il quesito referendario, è quindi conforme alla prescrizione dell'art. 3, comma 9, della Dichiarazione dei diritti, in base al quale, con riferimento al Consiglio Grande e Generale, *"I Consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto per la durata della legislatura"*.

7. L'art. 20 nel comma 4 della citata L.Q. n. 1/2013 richiede anche che il quesito referendario *"esprima distintamente e in forma univoca i principi ed i criteri direttivi sui quali è chiamato ad esprimersi il corpo elettorale"*, mentre l'art. 3.1, lett. b) della medesima legge impone con formula diversa ma rispondente ad analoga finalità che il quesito referendario *"contenga l'esatta, chiara ed inequivocabile formulazione della proposta da sottoporre a votazione popolare ..."*. Anche questa condizione viene soddisfatta dal quesito. I rilievi sollevati al riguardo dal Comitato Contrario non sono condivisibili in quanto dal testo del quesito referendario e dalla sua specificazione contenuta nella relazione illustrativa risulta chiaro che la possibilità di accordo per formare il Governo può avvenire soltanto o tra singole liste che si sono presentate da sole o tra coalizioni nella loro interezza senza possibilità di rotture interne; del pari risulta chiaro che la proposta non tocca in alcun modo il meccanismo vigente sancito dall'art. 9 della legge n. 6/1996 come modificato dall'art. 3 della L.Q. n. 1/2007 e ribadito dall'art. 14 della L.Q. n. 186/2005, come modificato dall'art. 23 della L.Q. n. 1/2007 (detto comunemente "antiribaltone"). Semmai, spetterà al progetto di legge di cui al comma 1 dell'art. 23 della L.Q. n.1/2013, tenuto conto del comma 2 del medesimo articolo, introdurre eventuali aggiustamenti tecnici per coordinare le norme derivanti dalla proposta referendaria con le altre rimaste vigenti.

P.Q.M.

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

Dichiara

Chi *LMR* *4*
Chi



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

ammissibile la richiesta di referendum di cui in epigrafe.

San Marino, 14 gennaio 2019/1719 d.F.R.

Avv. Giovanni Nicolini (Presidente – Relatore - Redattore)

Giovanni Nicolini

Prof. Giuseppe Ugo Rescigno (Membro effettivo)

Giuseppe Ugo Rescigno

Prof. Victor Crescenzi (Membro Supplente)

Victor Crescenzi

San Marino 14. 01. 2019/1719 d.F.R.
Perentio in data odierna con
posta elettronica e pertanto ritraoquente
deportate in data odierna ex art. 15
C3, rip 1/2014 come modificato con
DPR n° 11/2014

Victor Crescenzi